



2023/0404(COD)

8.4.2024

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un bacino di talenti dell'UE
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Relatore per parere: João Albuquerque

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 15 novembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE, la quale introduce un quadro normativo per la creazione di una piattaforma a livello dell'UE volta ad agevolare le assunzioni internazionali e a offrire opportunità alle persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi interessate a svolgere professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. Si tratta di un regolamento importante per promuovere percorsi regolari di migrazione, nonché integrare le strategie dell'UE intese a far fronte alla carenza di competenze nell'Unione, ponendo al centro l'Anno europeo delle competenze.

La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE consisterà in uno strumento a carattere volontario per gli Stati membri interessati e dovrà essere disponibile per le persone in cerca di lavoro nei paesi terzi, scarsamente, mediamente e altamente qualificate. Integrerà strumenti specifici per facilitare l'abbinamento tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro.

Nel complesso, il relatore per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione. Tuttavia, data l'importanza di questo tema, introduce emendamenti con l'obiettivo generale di migliorare il riconoscimento e la convalida delle competenze, rafforzare il diritto alla riservatezza delle persone in cerca di lavoro e promuovere l'equilibrio di genere.

Nello specifico, il relatore per parere sottolinea la necessità di misure che tutelino i dati personali durante l'intero processo, al fine di prevenire la discriminazione e qualsiasi forma di ritorsione, in particolare nelle fasi di ricerca e abbinamento. Deve essere applicato il principio di non discriminazione sulla base dell'identità, del genere, dell'età, della nazionalità o del paese di origine.

Il relatore per parere propone altresì il riconoscimento e la convalida delle competenze ottenute dall'apprendimento formale, non formale e informale e delle qualifiche quali la formazione professionale e altri certificati come le cosiddette "microcredenziali". Sottolinea inoltre la necessità di moduli di formazione per lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione professionale, suggerendo che essi dovrebbero essere accessibili alle persone in cerca di lavoro che si registrano o intendono registrarsi nel bacino di talenti. Il relatore per parere ritiene altresì che alle persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi debba essere dato pieno accesso alla protezione sociale e ai diritti dei lavoratori. Un forte accento deve essere posto anche sulle strategie volte a prevenire la fuga di cervelli dai paesi terzi.

Occorre altresì prestare particolare attenzione alla promozione dell'equilibrio di genere, in particolare nelle professioni STEM.

Il relatore per parere propone inoltre di prevedere percorsi per coloro che necessitano di protezione internazionale e per le persone provenienti da contesti svantaggiati, per sfruttare le loro competenze, qualifiche e motivazioni, affrontando nel contempo le carenze di competenze e di manodopera nell'Unione.

Il relatore per parere desidera infine sottolineare l'importanza di tutelare la vita privata e garantire il rispetto della raccomandazione della Commissione C(2023)7700 final, del 15 novembre 2023, relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.

Emendamento

(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria, della matematica, **dell'istruzione e dell'agricoltura**, esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è

Emendamento

(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è

attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate

l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.

attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, ***in conformità degli obiettivi dell'Anno europeo delle competenze***, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***Inoltre i moduli di formazione per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione nell'ambito dei partenariati per i talenti o ai fini dell'ingresso nel bacino dei talenti sono concepiti tenendo conto del pieno accesso alla protezione sociale e ai diritti dei lavoratori, nonché delle strategie per prevenire la fuga di cervelli dai paesi terzi. Occorre altresì prestare particolare attenzione alla promozione dell'equilibrio di genere, in particolare nei programmi di studio o di formazione relativi alle professioni STEM.*** Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro, ***la natura mutevole delle qualifiche e delle competenze richieste*** e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a

Emendamento

(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a

livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e **di cittadini di paesi terzi che studiano nell'Unione** e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, ***nella misura in cui l'attivazione della*** forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE ***non bastano a conseguire tale obiettivo***. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Emendamento

(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi ***per integrare la*** forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze ***e delle iniziative*** specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri. ***Il concetto di "talenti" dovrebbe inoltre tenere conto delle tendenze relative alle esigenze future in termini di qualifiche e competenze, quali gli effetti trasformativi della tecnologia (automazione, IA, robotica) e la trasformazione digitale e verde.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.

Emendamento

(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, **soprattutto per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up**, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare **due** rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per **l'immigrazione**.

Emendamento

(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti, **in coordinamento, se del caso, con le autorità amministrative al livello opportuno**, dovrebbe nominare **tre** rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per **l'istruzione e la formazione. Dovrebbero inoltre essere inclusi in tale gruppo i rappresentanti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), della Fondazione europea per la formazione (ETF), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e di un'agenzia a livello dell'UE che si occupa di integrazione. È opportuno inoltre che le parti sociali in materia di**

istruzione e formazione a livello dell'Unione nominino due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro affinché partecipino al gruppo direttivo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Emendamento

(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe creare sinergie tra le autorità competenti in materia di istruzione, migrazione e occupazione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy

Emendamento

(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy

e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.

e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi. ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe includere informazioni sui diplomi e sulla certificazione necessari agli Stati membri partecipanti.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589⁸, che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le

Emendamento

(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589⁸, che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le

offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

Nell'ambito del processo di abbinamento si dovrebbe altresì tener conto dei diplomi, dell'istruzione professionale, del volontariato, delle esperienze di lavoro, della certificazione delle abilità e delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale o dei certificati specifici come le "microcredenziali". Inoltre, le autorità competenti dovrebbero offrire in modo adeguato alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori impegnati nella piattaforma la possibilità di apprendere almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione o dello Stato membro.

⁸ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj>).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al segretariato del bacino di talenti

PE758.197v03-00

Emendamento

(12) Al segretariato del bacino di talenti

10/41

AD\1300514IT.docx

dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere conferiti i compiti di provvedere alle funzioni di ricerca e di incrocio della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali compiti dovrebbero essere considerati compiti svolti nell'interesse pubblico per l'esecuzione dei quali è necessario trattare i dati personali, di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725⁹ e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679¹⁰. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere conferiti i compiti di provvedere alle funzioni di ricerca e di incrocio della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali compiti dovrebbero essere considerati compiti svolti nell'interesse pubblico per l'esecuzione dei quali è necessario trattare i dati personali, di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725⁹ e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679¹⁰. Il trattamento dei dati personali, ***compreso il diritto alla riservatezza e, se del caso, all'anonimato nel formato Europass o in uno strumento analogo dell'UE***, dovrebbe essere effettuato nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.

Emendamento

(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. ***Fatto salvo il diritto di scelta, il formato Europass o uno strumento analogo dell'UE dovrebbe essere neutro e le opzioni predefinite relative ai dati personali dovrebbero escludere la condivisione di nome, cognome, genere, età, paese di origine, indirizzo e nazionalità.*** I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi

Emendamento

(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di ***riconoscere e correggere la carenza di talenti e di qualifiche*** e scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il

della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

¹¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

¹¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass¹² che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, **le qualifiche** e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.

Emendamento

(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, **i diplomi, l'istruzione professionale, la certificazione delle abilità e delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale o i certificati specifici come le**

"microcredenziali" e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. **Per migliorare l'efficacia di tale processo è essenziale promuovere la conoscenza del formato Europass semplificato o di uno strumento analogo dell'UE tra le persone in cerca di lavoro.**

¹² Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj>).

¹² Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj>).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ove necessario, il riconoscimento delle **qualifiche** e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate **dovrebbe** essere **effettuato** negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento

(18) Ove necessario, il riconoscimento e la convalida delle competenze **acquisite nell'ambito dell'apprendimento formale e non formale e delle esperienze lavorative e delle qualifiche, quali diplomi, attestati di istruzione professionale, o certificati specifici come le "microcredenziali"**, delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate **dovrebbero** essere **effettuati** negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti

dell'UE. *In assenza di una procedura nazionale di riconoscimento, il bacino di talenti dovrebbe ricorrere a norme comuni per il riconoscimento delle qualifiche basate sulla convenzione dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona sul riconoscimento) ed elaborate in cooperazione con la rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (ENIC) e dai centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico nell'Unione europea (NARIC), il gruppo consultivo per il Quadro europeo delle qualifiche, il Cedefop e l'ETF. Dovrebbe essere applicata la raccomandazione della Commissione C(2023)7700 final del 15 novembre 2023 relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno

Emendamento

(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze, *dei diplomi, dell'istruzione professionale, della certificazione delle abilità e delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale e delle esperienze lavorative o dei certificati specifici come le "microcredenziali"* in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze *e l'istruzione acquisite nell'ambito dell'apprendimento formale e non formale o attraverso esperienze lavorative*

ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Emendamento

(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e ***all'inclusione***, alla formazione, ***ad opportunità di apprendimento permanente*** e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità, ***con parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e a parità di qualifiche e talento e il rispetto della parità di genere***.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, **qualifiche** ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento

(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze **e qualifiche, diplomi, formazione professionale, certificazione delle abilità e competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale e attraverso esperienze di lavoro o certificati specifici come le "microcredenziali"** ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro; **i profili non dovrebbero basarsi sui dati personali, vale a dire nome, cognome, genere, età, indirizzo, paese di origine e cittadinanza.** L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe agevolare l'accesso alle persone con le qualifiche e le competenze richieste che sono vulnerabili all'esclusione, come le donne, le persone con disabilità o appartenenti a minoranze.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.

Emendamento

(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro, ***soprattutto alle PMI e alle start-up***, le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. ***Le autorità nazionali dovrebbero rafforzare la loro capacità di semplificare e accelerare il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e fornire sostegno e informazioni pertinenti ai cittadini di paesi terzi e alle autorità preposte al riconoscimento.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) La cooperazione con i paesi terzi, le autorità e gli erogatori di istruzione può facilitare lo scambio di informazioni e il riconoscimento e la convalida delle qualifiche.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 27

(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle **qualifiche e sulla convalida** delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento **e la convalida dei diplomi e di altre qualifiche**, delle **abilità ottenute attraverso la formazione professionale e delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale e di esperienze di lavoro o certificati specifici come le "microcredenziali"**, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili, **in cooperazione con le parti sociali**, contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, **anche nelle lingue di paesi terzi**, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo, **traduzioni e altre forme di sostegno per agevolare l'accesso alle candidature**.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) *Nel monitoraggio del bacino di talenti dell'UE, il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe tenere conto del contributo delle organizzazioni della società civile pertinenti e delle parti sociali sia nei paesi terzi che negli Stati membri dell'UE partecipanti.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) *Le persone bisognose di protezione internazionale costituiscono un bacino ampiamente sottoutilizzato di talenti e competenze che potrebbe dare risposta alle esigenze dei datori di lavoro. La procedura garantisce che la condivisione dei dati di contatto non sia utilizzata per eventuali abusi da parte di paesi terzi. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre prevedere percorsi per sfruttare le competenze, le qualifiche e la motivazione delle persone bisognose di protezione internazionale e delle persone provenienti da contesti svantaggiati, affrontando nel contempo le carenze di competenze e di manodopera nell'Unione. Occorre distinguere tra la necessità di far fronte alle carenze dell'UE da un lato e l'assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo e ai migranti dall'altro. È opportuno che il bacino di talenti dell'UE contribuisca a far sì che il mercato del lavoro sia equo e inclusivo in tutti gli Stati membri dell'UE, con pari opportunità e diritti per tutti. È opportuno inoltre che il bacino di talenti dell'UE contribuisca a contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro nonché gli abusi.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno **nelle** lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti.

Emendamento

(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno **in tutte le** lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti **e, ove possibile, in altre lingue pertinenti per i cittadini di paesi terzi.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **potrebbero** fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le

Emendamento

(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **dovrebbero** fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e **le possibilità di formazione e** l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale, **con particolare attenzione nei confronti della dimensione di genere e delle persone provenienti da contesti svantaggiati.** Tali

pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti **con un'efficace coinvolgimento delle pertinenti parti sociali**. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro **delle persone** di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Emendamento

(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro **di studenti** di paesi terzi **soggiornanti nell'Unione e delle persone di un paese terzo** in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE;

Emendamento

c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, **di cittadini di paesi terzi che studiano nell'Unione** e dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti.

Emendamento

d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti, **con particolare attenzione alla dimensione di genere, in particolare nei programmi di studio o di formazione relativi alle professioni STEM.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, **ai cittadini di paesi terzi che studiano nell'Unione** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) "bacino di talenti": uno strumento inclusivo che si rivolge a profili altamente, mediamente e scarsamente qualificati provenienti da paesi terzi. Il bacino di talenti copre tutti i settori per i talenti scarsamente, mediamente e altamente qualificati, comprese le piccole e medie imprese e le start-up.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **tenendo conto della situazione degli studenti o dei ricercatori cittadini di un paese terzo**, e che cerca un'occupazione nell'Unione; **i gruppi di cui sopra dovrebbero essere autorizzati a partecipare senza dover ritornare nel loro paese di origine;**

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "studente o ricercatore cittadino di un paese terzo nell'Unione": una persona che risiede nell'Unione con un visto per studente o per la ricerca e che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) l'introduzione di un programma di ambasciatori culturali che coinvolga persone provenienti da paesi terzi che si sono integrate con successo nella forza lavoro dell'UE, per condividere le loro esperienze e incoraggiare altri a considerare l'UE come meta di lavoro.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, ***l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche.*** Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, ***i diplomi, la formazione professionale, la conoscenza delle lingue, il volontariato o le esperienze lavorative, la certificazione delle abilità e le competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale o certificati specifici come le micro-credenziali.*** Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il segretariato del bacino di talenti

7. Il segretariato del bacino di talenti

dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Durante la fase di abbinamento la piattaforma informatica fornisce un formato Europass neutro o uno strumento comune analogo dell'UE che escluda i dati personali quali nome, cognome, genere, età, paese di origine, nazionalità e indirizzo. Le ricerche e gli abbinamenti attraverso la piattaforma informatica non danno luogo ad alcuna forma di discriminazione o parzialità.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento

9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, ***conformemente al formato Europass neutro o a uno strumento comune analogo dell'UE escludendo dati personali quali nome, cognome, genere, età, paese di origine, cittadinanza e indirizzo.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;

Emendamento

e) raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20, ***comprese, se necessario, le consultazioni con le organizzazioni della società civile pertinenti;***

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE;

Emendamento

b) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE, ***anche facilitando gli scambi e le sinergie con le autorità competenti per l'istruzione e la mobilità del lavoro all'interno dell'UE;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.

Emendamento

2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE ***e, se del caso, i rappresentanti delle autorità preposte all'istruzione e alla certificazione dei paesi terzi di origine*** possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Emendamento

4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di **almeno** due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. ***Inoltre, il gruppo comprende, in qualità di osservatori, un rappresentante degli istituti di istruzione a livello di Unione, del CEDEFOP, uno dell'ETF e uno dell'autorità dell'UE responsabile dell'integrazione. Possono essere invitate a partecipare altre organizzazioni della società civile con competenze pertinenti nei settori dell'istruzione e della formazione.*** Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro partecipante designa **un punto** di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro partecipante designa **punti** di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione, ***istruzione e formazione*** siano nominate punti di

bacino di talenti dell'UE.

contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, *se del caso, in coordinamento con le altre autorità competenti.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Emendamento

b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE *ricorrendo a procedure semplici;*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante *la funzionalità di creazione di profili di Europass* per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento

1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante *una versione semplificata di Europass o di un altro strumento comune dell'UE* per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere

Emendamento

2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere

oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.

oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE. ***Le autorità garantiscono un processo per verificare le qualifiche e le competenze fornite.***

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.

Emendamento

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. ***La fase di abbinamento attraverso il formato Europass neutro o uno strumento comune analogo dell'UE non divulga i dati personali delle persone in cerca di lavoro quali nome, cognome, genere, età, paese di origine, nazionalità e indirizzo.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La procedura garantisce che la condivisione delle qualifiche e dei particolari relativi alla certificazione non sia utilizzata per eventuali abusi da parte di paesi terzi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;

Emendamento

b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti, comprese le abilità e le competenze **acquisite nell'ambito dell'apprendimento non formale o nell'ambito di esperienze lavorative lavoro e certificati specifici come le "micro-credenziali"**, relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. ***Si applica la raccomandazione C(2023)7700 final della Commissione, del 15 novembre 2023, relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del

Emendamento

6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del

partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno, ***a condizione che le persone in cerca di lavoro ricevano concrete offerte di lavoro, compresi moduli di istruzione e formazione, negli Stati membri interessati.*** Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I datori di lavoro sono incoraggiati a stanziare risorse per programmi di formazione linguistica per le persone in cerca di lavoro, favorendo la comprensione culturale e promuovendo l'inclusione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione ***e la parità di***

membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

genere. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione sostiene gli Stati membri nel garantire che il bacino di talenti dell'UE e l'abbinamento delle qualifiche e delle competenze forniscano le condizioni per la parità di trattamento, condizioni di lavoro dignitose, diritti sindacali e del lavoro nonché l'accesso ai servizi sanitari.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze ***e abilità formali, non formali e informali, delle qualifiche, dell'istruzione professionale, dei diplomi e certificati specifici ("microcredenziali")*** ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Si dovrebbe promuovere una maggiore consapevolezza del bacino di talenti dell'UE nell'ambito delle università, mettendone in evidenza il potenziale per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che potrebbero candidarsi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Si dovrebbe garantire che le persone che hanno partecipato ai programmi di mobilità Erasmus+ siano valutati favorevolmente nel processo di abbinamento, riconoscendo le qualifiche ottenute attraverso i programmi Erasmus+ quali risorse preziose nell'ambito del bacino di talenti dell'UE.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.

Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento ***e ne garantiscono la promozione.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

Emendamento

(a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze **e abilità, dell'istruzione professionale, dei diplomi o certificati specifici ("microcredenziali")**, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;

Emendamento

c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, **alla formazione**, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche, **della certificazione dell'apprendimento non formale e informale, dell'istruzione professionale, di diplomi e certificati specifici ("microcredenziali")** e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni,

Emendamento

3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni,

orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro.

orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro *e stabiliscono meccanismi di follow-up per monitorare se l'assistenza richiesta dalla persona in cerca di lavoro o dal datore di lavoro è stata fornita in modo soddisfacente.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE organizza la raccolta dei dati secondo i concetti e le definizioni statistici e scambia informazioni e dati con la Commissione ai fini della qualità dei dati raccolti a norma del presente regolamento e della produzione e qualità delle statistiche europee.

Emendamento

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE organizza la raccolta dei dati secondo i concetti e le definizioni statistici e scambia informazioni e dati con la Commissione ai fini della qualità dei dati raccolti a norma del presente regolamento e della produzione e qualità delle statistiche europee, *prestando particolare attenzione ai dati disaggregati per categorie come il genere, la disabilità e l'età.*

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Una relazione sulle prestazioni e una sintesi dei dati aggregati del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere rese pubbliche regolarmente.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2031** e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2030** e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Council on Refugees and Exiles

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un bacino di talenti dell'UE
Riferimenti	COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 8.2.2024
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 8.2.2024
Relatore(trice) per parere Nomina	João Albuquerque 16.1.2024
Esame in commissione	24.1.2024
Approvazione	11.3.2024
Esito della votazione finale	+: 20 -: 5 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Tomasz Frankowski, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Martina Michels, Victor Negrescu, Peter Pollák, Diana Riba i Giner, Marcos Ros Sempere, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Ibán García Del Blanco, Rob Rooker, Salima Yenbou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Angelika Winzig

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

20	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Angelika Winzig
Renew	Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Salima Yenbou
S&D	João Albuquerque, Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio
The Left	Martina Michels
Verts/ALE	Diana Riba i Giner

5	-
ECR	Rob Rooker, Andrey Slabakov
ID	Catherine Griset
NI	Andrea Bocskor
PPE	Milan Zver

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti